



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO

Circolare del 12/05/2000 n. 95

Oggetto:

Videoconferenza modello 730/2000. Risposte a quesiti vari.

Sintesi:

La circolare contiene le risposte fornite dal Ministero delle Finanze a quesiti relativi al modello 730/2000 ed in particolare su:

- Oneri e spese;
- Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- Detrazioni per familiari a carico;
- Reddito di fabbricati;
- Deduzione per abitazione principale;
- soggetti non obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi;
- Crediti.

Testo:

Alle Direzioni regionali delle entrate
Agli Uffici delle entrate
agli Uffici distrettuali delle imposte dirette
ai Centri di servizio delle imposte dirette e indirette
ai Dipartimenti Provinciali del tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica
Direzione Generale per i servizi periferici del Tesoro
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per i
lavoratori dipendenti e pensionati

e, per conoscenza

al Segretariato generale
al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario
al Comando Generale della Guardia di Finanza
alle Direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

SOMMARIO

1 ONERI E SPESE

- 1.1 Spese mediche
 - 1.1.1 Casse di assistenza sanitaria
 - 1.1.2 Spese di manutenzione dell'edilizia di sollevamento per portatori di handicap - detraibilità
 - 1.1.3 Spese mediche per coniuge non fiscalmente a carico - indetraibilità
 - 1.1.4 Spese mediche per perizie medico legali - detraibilità
 - 1.1.5 Prestazioni di fisioterapia senza prescrizione medica - indetraibilità
 - 1.1.6 Spese per attrezzature sanitarie - siringhe ed aghi - detraibilità
 - 1.1.7 Acquisto di occhiali - condizioni di detraibilità
 - 1.1.8 Soggetto portatore di handicap - spese di ricovero presso istituti - limite di detraibilità
- 1.2 Interessi passivi su mutui contratti per l'acquisto di immobili
 - 1.2.1 Mutuo contratto oltre sei mesi dall'acquisto dell'immobile - indetraibilità degli interessi
 - 1.2.2 Estinzione del mutuo per l'acquisto di abitazione principale e stipula di uno nuovo - condizioni di detraibilità
 - 1.2.3 Oneri accessori detraibili unitamente agli interessi passivi - spese notarili
 - 1.2.4 Mutuo contratto da cooperative edilizie - condizioni di detraibilità per il socio
 - 1.2.5 Interessi passivi su mutuo - immobile non provvisto di abitabilità
 - 1.2.6 Mutuo intestato ad entrambi i coniugi su immobile di proprietà di uno dei due.
 - 1.2.7 Interessi sostenuti dagli usufruttuari - indeducibilità

- 1.2.8 Coniuge separato - quota di mutuo su immobile assegnato all'altro coniuge - indetraibilita'
- 1.3 Interessi passivi su mutui contratti per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale
 - 1.3.1 Mutuo per interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'art. 31, comma 1, lett. d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 - detraibilita' degli interessi passivi
 - 1.3.2 Mutuo - Costruzione o ristrutturazione edilizia di fabbricato rurale adibito ad abitazione principale di coltivatore diretto - detraibilita' degli interessi passivi
- 1.4 Assicurazioni e contributi volontari
 - 1.4.1 Assicurazioni infortuni conducente auto - detraibilita' del premio
 - 1.4.2 Polizza vita - decesso entro i cinque anni
 - 1.4.3 Polizza vita - non coincidenza tra contraente ed assicurato
 - 1.4.4 Polizze vita collettive - condizioni di detraibilita'
- 1.5 Altri quesiti in materia di oneri e spese
 - 1.5.1 Spese per istruzione secondaria e universitaria
 - 1.5.2 Assegni alimentari e assegno periodico al coniuge
 - 1.5.3 Erogazioni liberali - Missione Arcobaleno e Alto Commissariato per i rifugiati ONU - Indetraibilita' - Indeducibilita'
 - 1.5.4 Erogazioni per adozioni a distanza - Indeducibilita' - Indetraibilita'
- 2 SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
 - 2.1 Spese per le quali spetta la detrazione del 41%
 - 2.1.1 Interventi di recupero su piu' immobili - limite di 150 milioni - rilevanza per ciascun intervento
 - 2.1.2 Spese per recupero del patrimonio edilizio non portate in detrazione nell'anno in cui sono state sostenute
 - 2.1.3 Detrazione del 41% - bonifico non riportante gli estremi di legge - condizioni di detraibilita'
 - 2.1.4 Contributi ai terremotati umbri per interventi di recupero
 - 2.1.5 Lavori realizzati in piu' anni - comunicazione di inizio lavori
 - 2.1.6 Interventi di recupero - materiali acquistati nella Repubblica di San Marino - detraibilita'
 - 2.1.7 Acquisto di box pertinenziale - detraibilita'
 - 2.1.8 Documenti di spesa intestati anche al coniuge a carico
 - 2.1.9 Comunicazione al Centro di Servizio indicante soggetto diverso da quello indicato in fattura e bonifico
 - 2.1.10 Bonifico bancario di data anteriore a quella della comunicazione al Centro di Servizio - condizioni di detraibilita'
 - 2.1.11 Comunicazione al Centro di Servizio inviata in data successiva all'inizio dei lavori
 - 2.1.12 Detrazione del 41% - Decesso del contribuente - Trasmissibilita' agli eredi
 - 2.1.13 Cessione di quota dell'immobile - condizioni di fruibilita' della detrazione
 - 2.1.14 Cessione di immobile - spettanza della detrazione - criteri
 - 2.1.15 Spese per interventi su parti condominiali - condizioni di fruibilita' della detrazione per il singolo condomino
 - 2.1.16 Modello 730 - quadro E - sezione III - Modalita' di compilazione
- 3 DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
 - 3.1.1 Applicazione al primo figlio della detrazione nella misura spettante per coniuge a carico - casistica
 - 3.1.2 Reddito da pensione AVS (Svizzera) - irrilevanza ai fini del limite per essere considerato fiscalmente a carico
 - 3.1.3 Detrazione per altri familiari a carico non conviventi - documentazione necessaria per la fruizione
 - 3.1.4 Detrazione per familiari a carico - soggetti interessati
- 4 REDDITO DI FABBRICATI
 - 4.1.1 Concessione edilizia per demolizione e ricostruzione di fabbricato - effetti ai fini IRPEF
 - 4.1.2 Sfratto esecutivo per morosita' - Canoni di locazione percepiti nell'anno successivo - trattamento fiscale
 - 4.1.3 Notifica della rendita catastale definitiva - decorrenza degli effetti ai fini IRPEF
- 5 DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
 - 5.1.1 Utilizzo di due unita' immobiliari come abitazione principale - trattamento fiscale

- 5.1.2 Immobile adibito ad abitazione principale del familiare
- 5.1.3 Coltivatore diretto possessore di fabbricato rurale - non spettanza della deduzione per altro immobile adibito ad abitazione principale del familiare
- 5.1.4 Deduzione per abitazione principale - Spettanza per un solo immobile
- 6 ALTRI QUESITI
- 6.1 Contratti "convenzionali" di locazione disciplinati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431
- 6.1.1 Agevolazioni connesse alla stipula di contratti "convenzionali" - requisiti
- 6.1.2 Detrazione per inquilini - Contratti di locazione con l'Istituto Autonomo Case Popolari - non spettanza
- 6.2 Soggetti non obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi
- 6.2.1 Imposta lorda non eccedente lire 20.000 - computo della deduzione per abitazione principale
- 6.2.2 Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili - obbligo di presentazione
- 6.3 Crediti
- 6.3.1 Credito IRAP dell'anno precedente - impossibilita' di recupero attraverso il modello 730
- 6.3.2 Credito IRAP e/o CSSN dell'anno precedente - impossibilita' di recupero attraverso il modello 730
- 6.3.3 Eccedenze ritenute da rimborsare - rigo 10 del CUD 2000 - irrilevanza ai fini della compilazione del modello 730
- 6.3.4 Credito d'imposta per riacquisto della prima casa - inserimento nel modello 730
- 6.3.5 Credito d'imposta per riacquisto della prima casa - pertinenze
- 6.3.6 Credito d'imposta per riacquisto della prima casa attraverso una permuta - casistica
- 6.4 Altri quesiti relativi al modello 730
- 6.4.1 Addizionale comunale non riportata nel CUD - conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione
- 6.4.2 Assegno di maternita' per donna non lavoratrice - non assoggettamento a tassazione
- 6.4.3 Utili corrisposti da soggetti non residenti
- 6.4.4 Redditi relativi al 1999 erroneamente dichiarati nel modello 730/99 per l'anno d'imposta 1998

In occasione della videoconferenza del 18 Aprile 2000, questo Ministero ha fornito talune risposte ai quesiti pervenuti che, per opportuna conoscenza, sono di seguito riportate.

1 ONERI E SPESE

1.1 Spese mediche

1.1.1 Casse di assistenza sanitaria

D. Nel caso di versamenti a Casse di assistenza sanitaria effettuati da pensionati (ex dipendenti di Istituto di credito) e/o da loro familiari e/o dall'Istituto di credito ex datore di lavoro, si chiede quale sia il corretto trattamento fiscale di tali somme e degli importi rimborsati dalle Casse stesse in relazione alle spese mediche sostenute, alla luce di quanto previsto dagli articoli 10, 13-bis e 48, comma 2, lettera a) del TUIR.

Piu' precisamente si chiede di sapere se:

- 1) gli importi versati alle Casse da parte dei pensionati costituiscono o meno oneri deducibili ai sensi dell'art. 10 del TUIR;
- 2) gli importi rimborsati dalle Casse di assistenza a fronte di spese mediche sostenute debbano o meno essere considerati come rimasti a carico dei contribuenti sopra citati (con conseguente possibilita' di considerare quale onere detraibile l'intero importo al lordo della quota rimborsata) ovvero se la detrazione spetti solo per l'importo al netto delle spese rimborsate.

R. I redditi da pensione hanno il medesimo trattamento tributario previsto per i redditi di lavoro dipendente. Pertanto, per la loro determinazione valgono le regole fissate dall'art. 48 del TUIR. Tale articolo prevede che i contributi per assistenza sanitaria versati ad Enti o Casse di assistenza sanitaria in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale non concorrono a formare l'imponibile del percettore. Pertanto, se i versamenti in questione sono effettuati per rispondere ad un obbligo in capo al pensionato che sussiste anche successivamente al suo

pensionamento, non concorrono a formare il suo reddito fino al limite di lire 7 milioni. Le spese sanitarie eventualmente sostenute dal pensionato stesso non si considerano a suo carico e non sono detraibili per la parte rimborsata dalla Cassa di assistenza.

Nell'ipotesi in cui i versamenti fossero fatti per mera facoltà del contribuente concorrerebbero a formare il suo reddito imponibile, ma le spese sanitarie sostenute sarebbero detraibili nella misura e con i limiti stabiliti dal comma 1, lettera c), dell'art. 13-bis del TUIR.

1.1.2 Spese di manutenzione della pedana di sollevamento per portatori di handicap - detraibilità

D. Sono detraibili come spese sanitarie (rigo E2) le spese sostenute per la manutenzione della pedana di sollevamento installata in un'abitazione per un soggetto portatore di handicap?

R. Si ritiene che le spese sostenute per la manutenzione della pedana di sollevamento possano rientrare tra le spese sanitarie di cui al rigo E2 del modello 730 in quanto riconducibili, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lettera c), del TUIR tra le spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento dei soggetti portatori di handicap individuati dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

1.1.3 Spese mediche per coniuge non fiscalmente a carico - indetraibilità

D. Se uno dei coniugi sostiene spese mediche per prestazioni a lui fatturate ma a favore dell'altro, non fiscalmente a suo carico, può portarle in detrazione nella propria dichiarazione?

R. Il contribuente a cui siano state fatturate le spese mediche sostenute dal coniuge non fiscalmente a carico, non può calcolare la detrazione per tali spese.

1.1.4 Spese mediche per perizie medico legali - detraibilità

D. Le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili?

R. Sì, le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili.

1.1.5 Prestazioni di fisioterapia senza prescrizione medica - indetraibilità

D. Danno diritto alla detrazione i compensi corrisposti ad un fisioterapista per prestazioni svolte senza che il contribuente sia in possesso della prescrizione medica?

R. Il contribuente non ha diritto alla detrazione per i compensi corrisposti ad un fisioterapista per prestazioni da questo svolte in mancanza della comprovante prescrizione medica.

1.1.6 Spese per attrezzature sanitarie - siringhe ed aghi - detraibilità

D. Le istruzioni alla compilazione del modello 730/2000, con riferimento al rigo E1, considerano "spese sanitarie", anche quelle relative all'acquisto di attrezzature sanitarie. Nel caso di un contribuente affetto da una patologia cronica che richiede l'effettuazione di iniezioni di farmaci più volte al giorno, possono essere considerate "attrezzature sanitarie" le siringhe ed i relativi aghi, che il contribuente è costretto ad acquistare in quantità e certificate dallo scontrino emesso dalla farmacia?

R. Rientrano tra le "attrezzature sanitarie" per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19 per cento, anche le siringhe ed i relativi aghi. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione si rinvia a quanto specificato nell'Appendice alle istruzioni del modello 730, alla voce spese sanitarie.

1.1.7 Acquisto di occhiali - condizioni di detraibilità

D. Danno diritto alla detrazione le spese sostenute per l'acquisto di occhiali certificate dall'emissione da parte dell'ottico del solo scontrino fiscale, quest'ultimo privo degli estremi identificativi del contribuente? È possibile fare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per giustificare l'acquisto?

R. Nel caso in cui gli occhiali da vista sono stati acquistati da un ottico abilitato ad intrattenere rapporti diretti con il cliente, la relativa spesa deve essere documentata oltre che dallo scontrino fiscale anche da una attestazione dell'ottico dalla quale risulti che l'acquisto della protesi è necessario a sopperire ad una patologia della vista del contribuente o dei suoi familiari a carico.

1.1.8 Soggetto portatore di handicap - spese di ricovero presso istituti - limite di detraibilità

D. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero è possibile portare in detrazione l'intera retta

pagata?

R. Come già' precisato nelle istruzioni al modello 730 in caso di ricovero in istituto di assistenza di un portatore di handicap, non e' detraibile l'intera retta di ricovero ma solo la parte che riguarda le spese mediche, di assistenza specifica, che dovranno essere indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

1.2 Interessi passivi su mutui contratti per l'acquisto di immobili

1.2.1 Mutuo contratto oltre sei mesi dall'acquisto dell'immobile - indetraibilita' degli interessi

D. Un soggetto ha stipulato il rogito di assegnazione alloggio il 25/02/98 di cui gli effetti attivi e passivi decorrevano dalla consegna dell'unita' immobiliare, avvenuta a giugno 1997. Ha poi stipulato autonomamente un mutuo ipotecario il 18/03/98. Sono deducibili gli interessi di tale mutuo, considerato che l'immobile e' stato dichiarato da giugno 1997 e la residenza e' stata presa nello stesso periodo?

R. Se un soggetto ha stipulato il rogito di assegnazione alloggio il 25/02/98, di cui gli effetti attivi e passivi decorrevano dalla consegna dell'unita' immobiliare avvenuta nel giugno del 1997, ed ha contratto un mutuo ipotecario il 18/03/98 non puo' detrarre gli interessi poiche' il mutuo e' stato contratto dopo che sono trascorsi piu' di sei mesi dall'acquisto dell'immobile.

1.2.2 Estinzione del mutuo per l'acquisto di abitazione principale e stipula di uno nuovo - condizioni di detraibilita'

D. Nel caso in cui venga estinto il vecchio mutuo e ne venga stipulato uno nuovo dove il cespite e' lo stesso, il capitale concesso in garanzia e' uguale alla quota residua del precedente mutuo, il mutuatario e' lo stesso, ma la banca che concede il mutuo e' variata, e' possibile detrarre gli interessi passivi del nuovo mutuo?

R. Nel caso cui venga estinto un vecchio mutuo e ne venga acceso uno nuovo di importo non superiore alla quota capitale residua, maggiorata delle spese e oneri correlati, si continua a beneficiare della detrazione per oneri prevista dalla lettera b), del comma 1, dell'art. 13-bis del TUIR, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche se il soggetto mutuante e' diverso da quello originario.

1.2.3 Oneri accessori detraibili unitamente agli interessi passivi - spese notarili

D. Le spese notarili che vengono citate tra gli oneri accessori detraibili insieme agli interessi passivi, comprendono anche l'onorario del notaio che ha stipulato il contratto di mutuo o solo le spese che il notaio ha sostenuto e addebita al cliente o nessuno dei due? L'imposta sostitutiva sul capitale prestato e' da considerarsi tra gli oneri fiscali?

R. Tra gli oneri accessori detraibili unitamente agli interessi passivi, vanno indicate anche le spese notarili. Queste comprendono sia l'onorario del notaio con riferimento alla stipula del contratto di mutuo, che le spese che il notaio sostiene per conto del cliente quali, ad esempio l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Non sono, ovviamente, detraibili le spese notarili sostenute con riferimento al contratto di compravendita dell'immobile.

Tra gli oneri fiscali deve comprendersi anche l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.

1.2.4 Mutuo contratto da cooperative edilizie - condizioni di detraibilita' per il socio

D. Il contribuente socio di cooperativa edilizia, dopo l'atto di assegnazione deve dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi il fabbricato assegnato. Si chiede se contemporaneamente, purché vi abbia trasferito la propria residenza entro 6 mesi dall'assegnazione, possa indicare tra gli oneri detraibili gli interessi relativi al mutuo, ancora intestato alla cooperativa, il cui pagamento e' certificato tramite apposita documentazione rilasciata dalla cooperativa stessa.

R. Come precisato nelle istruzioni al modello 730 possono essere indicati fra gli oneri che danno il diritto alla detrazione d'imposta di cui ai righe E4 o E5, le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi, a proprieta' divisa, a titolo di rimborso degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa. Detta detrazione e' concessa a condizione che l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da parte del contribuente, entro 6 mesi dalla delibera di assegnazione

dell'alloggio.

1.2.5 Interessi passivi su mutuo - immobile non provvisto di abitabilità
D. Il contribuente che abbia acquistato dall'impresa o tramite una cooperativa edilizia un immobile non ancora provvisto di abitabilità, accendendo un mutuo, e che non vi abbia potuto trasferire la propria residenza entro 6 mesi perché il comune non ha concesso l'abitabilità in tempo utile perde il diritto alla detrazione degli interessi pagati?

R. Il contribuente perde il diritto alla detrazione degli interessi corrisposti a seguito della stipula del contratto di mutuo in quanto costituisce requisito essenziale, per fruire della predetta detrazione, l'aver adibito l'immobile ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto.

1.2.6 Mutuo intestato ad entrambi i coniugi su immobile di proprietà di uno dei due.

D. Supponendo che sull'immobile adibito ad abitazione principale e di proprietà del coniuge fiscalmente a carico, gravi un mutuo ipotecario stipulato ante anno 1993 intestato ad entrambi i coniugi, può il coniuge, non titolare di redditi di fabbricati, detrarre la sua quota parte di interessi passivi?

R. Se il mutuo è stato contratto anteriormente all'anno 1991 la detrazione può essere fruita anche dal coniuge non titolare di reddito di fabbricati. Se il mutuo è stato stipulato successivamente al 1991, benché anteriormente al 1993, la detrazione non compete al coniuge che non ha acquistato il fabbricato e l'altro coniuge non può fruire della detrazione in relazione all'intero ammontare degli interessi, ma solo in proporzione alla sua quota.

1.2.7 Interessi sostenuti dagli usufruttuari - indeducibilità

D. Gli interessi passivi su mutui ipotecari, contratti per l'acquisto di immobili ad uso abitativo, sostenuti dagli usufruttuari, sono sempre indeducibili?

R. Sì.

1.2.8 Coniuge separato - quota di mutuo su immobile assegnato all'altro coniuge - indetraibilità

D. Il contribuente separato che è intestatario di un mutuo per abitazione principale al 50% con il coniuge, può detrarsi gli interessi passivi relativamente alla propria quota di possesso se l'immobile è adibito ad abitazione principale del coniuge?

R. Il contribuente che, a seguito di separazione legale non utilizzi per abitazione principale l'immobile in comproprietà con il coniuge, perde il diritto alla detrazione per interessi passivi su mutuo ipotecario dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è variata la dimora abituale.

1.3 Interessi passivi su mutui contratti per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

1.3.1 Mutuo per interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'art. 31, comma 1, lett. d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 - detraibilità degli interessi passivi

D. Sia le istruzioni ministeriali, nell'appendice, che il Tuir, all'articolo 13-bis, comma 1-ter, parlano solo di costruzione dell'abitazione principale. Si deve pertanto intendere che gli interessi relativi ad un mutuo contratto a partire dal 1998 solo per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale non siano detraibili e pertanto che la dicitura riportata al rigo E7 implichi che la ristrutturazione sia per forza collegata alla costruzione?

R. Il decreto ministeriale n. 311 del 30 luglio 1999, che stabilisce le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione spettante per gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione per mutui ipotecari, ha definito anche l'ambito applicativo della disposizione, precisando che per costruzione dell'unità immobiliare, così come prevista dall'art. 13-bis, comma 1-ter, del TUIR, devono intendersi tutti quegli interventi realizzati in conformità a provvedimenti di abilitazione comunale che autorizzino una nuova costruzione, compresi quelli di ristrutturazione edilizia previsti dall'art. 31, comma 1, lett. d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per quanto riguarda quest'ultima ipotesi, si tratta degli interventi, soggetti a concessione edilizia, volti a trasformare un organismo edilizio preesistente per mezzo di un insieme sistematico di opere che possono determinare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello precedente.

1.3.2 Mutuo - Costruzione o ristrutturazione edilizia di fabbricato rurale adibito ad abitazione principale di coltivatore diretto - detraibilità degli interessi passivi

D. Gli interessi passivi su mutui ipotecari, contratti per la costruzione o ristrutturazione di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale di un coltivatore diretto, sono qualificabili come onere detraibile?

R. Anche per la costruzione e ristrutturazione edilizia (di cui all'art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 457/78) di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto spetta la detrazione degli interessi passivi relativi ad un mutuo a tal fine contratto.

1.4 Assicurazioni e contributi volontari

1.4.1 Assicurazioni infortuni conducente auto - detraibilità del premio

D. Le assicurazioni infortuni relative al conducente auto sono detraibili?

R. Le assicurazioni infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta alla ordinaria polizza R.C. auto, rientrano tra quelle previste dal comma 1, lettera f), dell'art. 13-bis del TUIR, per cui danno diritto a detrazione fino all'importo di L. 2.500.000.

1.4.2 Polizza vita - decesso entro i cinque anni

D. Un contribuente stipula una polizza vita nel 1996 detraendo i premi pagati, nel 1999 muore; ciò viene considerato come riscatto della polizza prima dei 5 anni e quindi con l'obbligo di dover dichiarare i premi per i quali ha fruito della detrazione?

R. L'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del Tuir prevede una detrazione dall'imposta lorda dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni a condizione che il contratto assicurativo non sia di durata inferiore a cinque anni e che per il periodo di durata minima non consenta la concessione di prestiti. Pertanto, qualora l'assicurazione sia riscattata nel periodo di durata minima, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito da assoggettare a tassazione separata. Dal tenore letterale della norma non si evince l'obbligo di estendere la previsione della tassazione separata anche nel caso di decesso nel predetto periodo del soggetto che ha usufruito della detrazione.

1.4.3 Polizza vita - non coincidenza tra contraente ed assicurato

D. Con riferimento alla polizza vita, contraente e assicurato devono essere la stessa persona? Anche nel caso di familiare a carico? Si pensi ad un contribuente che stipula un'assicurazione vita per il figlio minorenni, dove l'assicurazione non accetta come contraente il figlio minore.

R. L'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del TUIR comprende tra gli oneri per i quali spetta la detrazione del 19 per cento i premi pagati per assicurazione sulla vita del contribuente. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 13-bis prevede che la detrazione in parola spetta anche se l'onere è sostenuto nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo di lire 2.500.000 sul quale calcolare la detrazione.

Nell'ambito del contratto di assicurazione sulla vita, oltre all'assicuratore si possono distinguere i seguenti soggetti:

a. il contraente, che è persona fisica o giuridica che stipula il contratto con l'assicuratore;

b. l'assicurato che è persona fisica la cui vita viene presa in considerazione;

c. il beneficiario, che è soggetto al quale è dovuta la prestazione (capitale o rendita) assicurata al verificarsi dell'evento.

Non sempre contraente e assicurato sono la medesima persona, anche se in genere si riscontra la coincidenza.

Pertanto, dato che il soggetto contraente e il soggetto assicurato possono non essere necessariamente la stessa persona, nel caso in cui il contribuente (contraente) stipula un'assicurazione vita per il figlio minorenni (assicurato e beneficiario) e, quindi, versa i premi nell'interesse di un familiare a carico (nella specie, figlio minorenni), ha diritto alla detrazione in questione, fermo restando il limite complessivo di lire 2.500.000 sul quale calcolare la stessa.

1.4.4 Polizze vita collettive - condizioni di detraibilità

D. Nelle polizze vita collettive, generalmente stipulate da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti per ricavarne maggior profitto, il contraente è una persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione e ne assume diritti ed obblighi. Trattasi,

tuttavia, di stipula in nome e per conto, tanto che nel certificato di assicurazione che viene rilasciato al singolo assicurato, quest'ultimo viene definito sottoscrittore. Tenuto conto che nel certificato di assicurazione si evince in dettaglio, per ciascun assicurato, l'ammontare del maturato individuale accantonato e rivalutato a quella data, distinto per ciascun versamento unico ricorrente individuale effettuato, si chiede se tali polizze vita collettive siano detraibili ai sensi del disposto dell'articolo 13-bis, lettera f), del Tuir?

R. Con il quesito in esame e' stato chiesto se siano detraibili, ai sensi del disposto dall'art. 13bis, lett. f), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, i premi relativi ad una polizza vita collettiva, pagati da un lavoratore dipendente che ha sottoscritto la polizza, tenuto conto che contraente e sottoscrittore (assicurato) sono soggetti diversi e che il contraente stipula la polizza in nome e per conto del sottoscrittore (assicurato).

Le polizze collettive, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulate in nome e per conto del contraente-assicurato danno diritto alla detrazione di cui all'art. 13bis, comma 1, lett. f), del TUIR relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale.

1.5 Altri quesiti in materia di oneri e spese

1.5.1 Spese per istruzione secondaria e universitaria

D. Quali sono le indicazioni ministeriali per stabilire la misura delle spese detraibili per coloro che frequentano Istituti o Universita' private italiane o straniere?

R. Come rilevabile dalle istruzioni al modello 730, le spese per la frequenza presso istituti o universita' private o straniere sono detraibili in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani. Ai fini della detrazione delle spese per frequenza all'estero di corsi universitari occorre fare riferimento alle corrispondenti spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti presso l'Universita' statale italiana piu' vicina al domicilio fiscale del contribuente.

1.5.2 Assegni alimentari e assegno periodico al coniuge

D. Nel rigo E21 deve essere indicato "l'assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli". Nel rigo E22 vanno invece indicati "...e nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 cc".

Dalla lettura delle istruzioni sembrerebbe intendersi una distinzione fra assegni di mantenimento ed assegni alimentari: i primi non dovrebbero essere dedotti, i secondi si'. Potrebbe, tuttavia, esserci coincidenza tra il concetto di assegno di mantenimento e quello di assegno familiare? In tal caso il totale di quanto corrisposto sarebbe deducibile.

R. L'indicazione degli importi degli assegni di mantenimento e di quelli alimentari avviene in due righe diversi in quanto differiscono nel loro trattamento tributario.

L'assegno di mantenimento, ai sensi della lettera c), del comma 1, dell'art. 10 del TUIR, e' deducibile solo per la parte spettante al coniuge. Tale quota, se non e' diversamente esplicitato, si presume essere pari al 50 per cento dell'importo totale.

L'assegno alimentare, ai sensi della successiva lettera d), e', invece, deducibile per il suo intero importo.

1.5.3 Erogazioni liberali - Missione Arcobaleno e Alto Commissariato per i rifugiati ONU - Indetraibilita' - Indeducibilita'

D. Si chiede se i contributi e/o le erogazioni effettuate a favore della "Missione Arcobaleno" e dell'Alto Commissariato per i rifugiati dell'ONU possano essere considerate oneri detraibili, di cui al rigo E12, o deducibili, di cui al rigo E19, ovvero se non ricorra alcuna delle due ipotesi rappresentate.

R. Non costituiscono oneri deducibili o che danno diritto a detrazione d'imposta, rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 13-bis del TUIR, le erogazioni effettuate a favore della "Missione Arcobaleno" ne' all'Alto Commissariato per i rifugiati dell'ONU.

1.5.4 Erogazioni per adozioni a distanza - Indeducibilita' - Indetraibilita'

D. Danno diritto a deduzione dal reddito o a detrazione d'imposta le somme versate per le adozioni a distanza?

R. Non costituiscono oneri deducibili o che danno diritto a detrazione le

spese sostenute per le cosiddette adozioni a distanza.

2 SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

2.1 Spese per le quali spetta la detrazione del 41%

2.1.1 Interventi di recupero su piu' immobili - limite di 150 milioni - rilevanza per ciascun intervento

D. Un proprietario di due appartamenti ha presentato al centro di servizio tre moduli del 41%: uno per il primo appartamento, uno per il secondo appartamento, uno per le parti comuni (rifacimento tetto e recinzione), tenendo distinte le relative fatture con bonifici. Considerato che sul primo appartamento ha sostenuto spese per Lire 150.000.000, sul secondo Lire 80.000.000 e sul terzo Lire 30.000.000 e' corretto detrarre la somma dei tre importi?

R. Nel caso di spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio per piu' unita' abitative, ed eventualmente per le parti comuni, il limite di 150 milioni va riferito alla persona fisica e alla singola unita' immobiliare, come affermato nella C.M. 57/E del 1998. Inoltre, gli interventi sulle parti comuni assumono rilievo autonomo, ai fini del limite di 150 milioni, rispetto agli interventi sulle singole unita' immobiliari. Pertanto, in relazione al quesito posto, si osserva che il contribuente puo' portare in detrazione le spese sostenute per tutti e tre gli interventi, avendo pero' cura di indicare gli importi distintamente nella sezione terza del Quadro E del Mod. 730/2000.

2.1.2 Spese per recupero del patrimonio edilizio non portate in detrazione nell'anno in cui sono state sostenute

D. Un contribuente che nel 1998 ha sostenuto spese per il recupero del patrimonio edilizio adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla legge per ottenere la detrazione e nella dichiarazione del 1999 per i redditi del 1998 non ha portato in detrazione la spesa, puo' portarla in detrazione nella dichiarazione del 2000 per i redditi del 1999 partendo dalla seconda rata (e quindi ottenendo il rimborso di una rata in meno rispetto al previsto)?

R. Nell'ipotesi in cui il contribuente che ha eseguito lavori di ristrutturazione nel corso dell'anno 1998, pur ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d'imposta del 41%, non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 1998 essendone esonerato, ovvero non ha indicato nella dichiarazione dei redditi presentata l'importo delle spese sostenute ed il numero delle rate prescelte, puo' usufruire dell'agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 1999, indicando il numero della rata nella corrispondente casella relativa all'opzione tra le 5 o le 10 rate. Per quanto riguarda il recupero della detrazione d'imposta della prima rata, il contribuente puo' inoltrare richiesta di rimborso agli Uffici finanziari secondo le modalita' ordinarie di cui all'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973.

2.1.3 Detrazione del 41% - bonifico non riportante gli estremi di legge - condizioni di detraibilita'

D. E' possibile beneficiare della detrazione nel caso in cui il contribuente, pur avendo ottemperato a tutti gli adempimenti, si accorge ora che l'istituto di credito non ha riportato nel bonifico gli estremi della legge che da diritto alla detrazione del 41%?

R. Qualora il contribuente non abbia riportato nel bonifico bancario i riferimenti normativi della legge n. 449 del 1997, puo' ugualmente usufruire della detrazione del 41%, sempre che sia in grado di dimostrare che le spese siano state sostenute nel rispetto delle condizioni e nei limiti ivi previsti.

2.1.4 Contributi ai terremotati umbri per interventi di recupero

D. I terremotati umbri che usufruiscono della detrazione del 41% per la ristrutturazione della loro abitazione e per i quali lo Stato ha stanziato un contributo (ricevuto in minima parte), come si devono comportare? Devono considerare la spesa dedotti i contributi gia' ricevuti; quando riceveranno la parte restante, in che modo devono tenerne conto nel redigere la loro dichiarazione dei redditi?

R. L'art. 12, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha stabilito che il contributo eventualmente concesso ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Umbria e Marche, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati non preclude il diritto a fruire della detrazione del 41%; pur in presenza di tale contributo le spese si considerano interamente rimaste a carico del contribuente. In tale

evenienza non rileva una corresponsione del contributo successiva alla fruizione del beneficio della detrazione.

In altre ipotesi di erogazione di contributi o sovvenzioni per l'esecuzione di tali interventi di recupero, i contributi devono essere sottratti interamente dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo della detrazione. Qualora i contributi in questione siano erogati in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente fruisce della detrazione, tali somme vanno assoggettate a tassazione separata, secondo quanto disposto dall'art 16, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.

2.1.5 Lavori realizzati in piu' anni - comunicazione di inizio lavori

D. Alcuni Uffici delle Entrate provinciali asseriscono che e' indispensabile presentare una ulteriore dichiarazione di inizio lavori qualora le opere di recupero proseguano in anni successivi a quello in cui sono iniziate. Si domanda se l'interpretazione di questi Uffici sia corretta.

R. Nell'ipotesi di lavori che proseguono nell'anno successivo a quello di invio del modello di comunicazione non e' necessario inoltrare una nuova comunicazione, sempre che si tratti del completamento delle opere gia' avviate.

Qualora si tratti di ulteriori interventi, per i quali e' richiesta una nuova denuncia di inizio attivita', concessione o autorizzazione edilizia, il contribuente dovra' inviare un nuovo modello di comunicazione ed allegare la relativa documentazione.

2.1.6 Interventi di recupero - materiali acquistati nella Repubblica di San Marino - detraibilita'

D. Come ci si deve comportare nel caso in cui i materiali per le opere di risanamento o di recupero siano stati acquistati nella Repubblica di San Marino, e nella fattura non sia esposta l'IVA?

R. La detrazione compete per le spese sostenute dal contribuente nell'anno d'imposta ed effettivamente rimaste a carico purché i relativi pagamenti siano effettuati attraverso bonifico bancario, salvo le ipotesi espressamente previste. Il contribuente e' tenuto a conservare e a trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese. Qualora i materiali per gli interventi di recupero siano acquistati nella Repubblica di San Marino, il contribuente e' tenuto alla conservazione della relativa fattura. Non rileva la mancata esposizione dell'IVA nella fattura, in quanto tale cessione e' soggetta alla disciplina fiscale nel paese del cedente (vedi Ris. n. 465178 del 16. 10. 91).

2.1.7 Acquisto di box pertinenziale - detraibilita'

D. Si vuole sapere se, acquistando contemporaneamente casa e box da cooperativa o da immobiliare, con un unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa e conoscendo l'esatto importo della costruzione del box (o di due box) compete la detrazione del 41%?

R. La detrazione compete solo relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale.

2.1.8 Documenti di spesa intestati anche al coniuge a carico

D. Se il contribuente ha inviato la comunicazione al Centro di servizio competente indicando se stesso come unico soggetto che godra' dell'agevolazione del 41%, ma le fatture relative alle spese sostenute ed il bonifico bancario riportano per errore nel primo caso e a causa del conto cointestato nel secondo, anche il nominativo del coniuge a carico; puo' portarsi in detrazione per intero la spesa sostenuta o soltanto il 50%?

R. La detrazione puo' essere fruita sull'intero importo purché venga annotato sul documento di spesa il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima.

2.1.9 Comunicazione al Centro di Servizio indicante soggetto diverso da quello indicato in fattura e bonifico

D. Quando non c'e' coincidenza tra i soggetti indicati nella comunicazione al Centro di Servizio, quelli riportati sulle fatture e quelli dei bonifici bancari come ci si deve comportare? A chi deve essere attribuito il beneficio?

R. A conferma di quanto gia' precisato con la circolare 1 giugno 1999, n. 122/E, punto 4.5, si fa presente che la detrazione e' consentita a condizione che il bonifico ed il modulo siano stati presentati anche per il contribuente cui e' intestata la fattura.

2.1.10 Bonifico bancario di data anteriore a quella della comunicazione al

Centro di Servizio - condizioni di detraibilità

D. E' possibile includere tra le spese fruibili dell'agevolazione del 41% quelle sostenute dal contribuente per l'acquisto di materiali per effettuare lavori di manutenzione straordinaria di un immobile di sua proprietà, pagate tramite bonifico bancario prima dell'invio delle comunicazioni al Centro di Servizio, al Comune e alla ASL? I lavori sono iniziati dopo l'invio delle comunicazioni sopra citate.

R. Come precisato nelle istruzioni al modello 730 la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro di Servizio deve essere effettuata prima dell'inizio dei lavori, ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione.

2.1.11 Comunicazione al Centro di Servizio inviata in data successiva all'inizio dei lavori

D. La comunicazione inviata al Centro di servizio (od anche quella spedita alla ASL) che riporta una data di inizio lavori anteriore di pochi giorni rispetto a quella individuata sulla ricevuta della raccomandata postale può precludere la possibilità di ottenere la detrazione, anche quando tutte le altre procedure sono regolari?

R. L'invio della comunicazione dopo l'inizio dei lavori determina la decadenza dall'agevolazione, in quanto il contribuente non ha rispettato una delle condizioni essenziali per ottenere il riconoscimento del diritto all'agevolazione medesima.

2.1.12 Detrazione del 41% - Decesso del contribuente - Trasmissibilità agli eredi

D. Se muore il contribuente che ha sostenuto le spese rientranti nel 41% e sono rimaste rate ancora da detrarre, o mai detratte, gli eredi debbono suddividersi le rate secondo la percentuale ottenuta in eredità oppure un solo erede, in accordo con gli altri, può detrarsi la quota intera? Possono detrarsi anche tutte le quote se il contribuente è deceduto nel 1999, oppure la prima quota deve essere detratta obbligatoriamente nella dichiarazione fatta da un erede per il deceduto?

R. Come precisato dalla circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, in caso di decesso del contribuente la detrazione si trasmette agli eredi del deceduto. Pertanto, trattandosi di un diritto per il quale è ammessa il trasferimento mortis causa, segue le medesime regole giuridiche stabilite per il trasferimento degli altri diritti dal de cuius agli aventi causa. In particolare, nel caso di più eredi, deve ritenersi che ciascuno potrà fruire della detrazione in misura proporzionalmente pari alla quota di eredità spettante. Si fa, infine, presente che qualora il contribuente sia deceduto nel 1999, il diritto alla detrazione è direttamente fruibile dagli eredi, pro-quota, a partire da quello stesso anno. Conseguentemente, la dichiarazione che dovrà essere presentata dagli eredi per conto del dante causa non deve contemplare la detrazione per gli interventi di recupero edilizio o di ripristino del patrimonio immobiliare.

2.1.13 Cessione di quota dell'immobile - condizioni di fruibilità della detrazione

D. Un futuro marito, proprietario di tutto un fabbricato sul quale nel 1998 ha sostenuto le spese per ristrutturazione e già ha usufruito della detrazione del 41%, vorrebbe vendere una quota di proprietà dell'immobile alla futura moglie (25%). Se effettua la cessione di una quota di proprietà può continuare a usufruire della detrazione del 41% sulle spese sostenute?

R. Non si ritiene che il trasferimento di una quota dell'immobile, sul quale sia stato effettuato un intervento di recupero edilizio, sia idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, atteso che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell'intero immobile. Tuttavia qualora il trasferimento riguardi una parte dell'immobile, autonomamente accatastata, possono applicarsi i principi indicati al riguardo dalla circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E e, conseguentemente, l'acquirente subentra al cedente in ordine al diritto alla detrazione spettante in proporzione all'unità immobiliare ceduta.

Per quanto riguarda, infine, la prima ipotesi, il cedente continuerà ad esercitare per intero il diritto alla detrazione, mentre nella seconda ipotesi il suo diritto alla detrazione è decurtato in proporzione all'unità immobiliare ceduta.

2.1.14 Cessione di immobile - spettanza della detrazione - criteri

D. Nel caso in cui venga ceduto un immobile nel 2000 per il quale sono

state sostenute spese di ristrutturazione nel corso dell'anno 1999, la quota detraibile nel 1999 e' di competenza del precedente proprietario dell'immobile in quanto possessore dello stesso al 31 dicembre 1999? In caso di cessione dell'immobile durante il periodo d'imposta 1999 e nel caso in cui le spese di ristrutturazione sono state sostenute in parte dal precedente proprietario ed in parte dal nuovo, a chi spetta per il 1999 l'agevolazione fiscale?

R. Nell'ipotesi in cui venga ceduto un immobile in relazione al quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione edilizia deve farsi riferimento all'art. 1, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e alle successive circolari esplicative n. 57/E del 24.2.1998 e n. 121/E dell'11.5.1998.

In caso di vendita le quote di detrazione non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. Come e' stato precisato con la citata circolare n. 57/E "il legislatore ha voluto stabilire che in caso di vendita dell'unita' immobiliare prima che il venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione spettanti per i singoli periodi di imposta, la detrazione, invece di rimanere attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi, sia trasferita all'acquirente" nella considerazione che "la realizzazione degli interventi abbia influenzato il prezzo di vendita dell'immobile ed abbia comportato una traslazione dell'onere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi stessi e il pagamento delle imposte conseguenti al passaggio di proprieta'".

Per determinare in concreto chi possa fruire della quota di detrazione relativa al 1999 occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile alla fine del periodo dell'imposta.

Da cio' consegue che, nell'ipotesi di cessione di un immobile posta in essere nell'anno 2000, la detrazione della quota delle spese di ristrutturazione relativa al 1999, compete al soggetto venditore, che possedeva il fabbricato il 31.12.1999.

La quota di detrazione relativa al 1999 compete invece all'acquirente nell'ipotesi in cui la cessione dell'immobile sia intervenuta nel corso del medesimo anno 1999.

2.1.15 Spese per interventi su parti condominiali - condizioni di fruibilita' della detrazione per il singolo condomino

D. Nella "somma di cui un condomino puo' tener conto ai fini della detrazione" sono da ricomprendere tutte le quote effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, come indicato nella C.M. n. 122/E del 1 giugno 1999?

R. Si confermano i chiarimenti forniti con la circolare n. 122 dell'1/06/1999, che non contraddicono, ma completano il principio affermato nella precedente circolare n. 121 del 11/05/1998, in base alla quale ai fini della detrazione relativa alle spese sulle parti condominiali rileva in primo luogo la data del bonifico effettuato dall'amministratore del condominio. Quindi la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore e nel limite delle rispettive quote dallo stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico.

2.1.16 Modello 730 - quadro E - sezione III - Modalita' di compilazione

D. Considerando che dalle istruzioni al modello 730 emerge che per ogni unita' immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un solo rigo, si chiede:

a) cosa indicare nella colonna 1 dei rigi da E23 a E26 nell'ipotesi di spese sostenute in periodi d'imposta diversi relativamente alla stessa unita' immobiliare;

b) nel caso di spese sostenute per lo stesso immobile in anni diversi, come conciliare l'indicazione di usare un solo rigo cumulando in colonna 4 tutte le spese sostenute, col fatto che, come detto nella circolare 121/E del 1998, sia possibile la scelta di ripartire le medesime, in relazione all'anno di sostenimento, indifferentemente in 5 o 10 rate.

R. Nella Sezione III del quadro E del modello 730 occorre indicare in rigi separati le relative spese complessivamente sostenute per ciascuna unita' immobiliare o parte comune di immobile sulla quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio.

3 DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

3.1.1 Applicazione al primo figlio della detrazione nella misura spettante per coniuge a carico - casistica

D. Alla luce delle istruzioni ministeriali, si chiede di conoscere in maniera analitica tutte le fattispecie in cui la detrazione per coniuge a carico e' applicabile per il primo figlio. Cio' anche in considerazione della circolare n. 226/E del 1994 che sembra prevedere una casistica piu' ampia rispetto a quella contenuta nelle istruzioni.

R. La circolare n. 226/E del 1994 non e' piu' attuale; al riguardo occorre, pertanto, far riferimento alla C.M. 9 gennaio 1998, n. 3/E, dalla quale non si evincono ulteriori casi, oltre quelli gia' individuati nelle istruzioni al modello 730, in presenza dei quali deve essere riconosciuta la detrazione per i figli a carico in assenza di uno dei coniugi.

3.1.2 Reddito da pensione AVS (Svizzera) - irrilevanza ai fini del limite per essere considerato fiscalmente a carico

D. Possono essere considerati familiari a carico i soggetti che sono titolari di unico reddito da pensione AVS (Svizzera) che essendo gia' tassato alla fonte a titolo d'imposta non entra a far parte del reddito complessivo?

R. Il reddito da pensione AVS prodotto dai familiari a carico non deve essere considerato rilevante fiscalmente ai fini dell'attribuzione della detrazione per carichi di famiglia. Pertanto, anche se la pensione AVS e' superiore ai 5.500.000 lire annue, il dichiarante puo' considerare il percettore come familiare a carico.

3.1.3 Detrazione per altri familiari a carico non conviventi - documentazione necessaria per la fruizione

D. Le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche prevedono, fra l'altro, che per poter fruire della detrazione per gli altri familiari a carico, e' necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito di 5.500.000, convivano con il contribuente, oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria. Relativamente a tale ultima condizione, quale documentazione deve all'uopo esibire l'interessato per il riconoscimento della detrazione?

R. Il contribuente per poter fruire della detrazione per altro familiare fiscalmente a carico, nell'ipotesi di corresponsione di assegno alimentare non risultante da un provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria, deve produrre idonea autocertificazione. In caso di richiesta degli Uffici il contribuente puo' avvalersi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quale ad es. l' intestazione delle utenze, o del contratto di affitto dell'immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo.

3.1.4 Detrazione per familiari a carico - soggetti interessati

D. La detrazione per familiari a carico spetta anche per il figlio sposato e non convivente con i genitori? Spetta anche per la moglie ed i figli di suddetto figlio, se il genitore, nonno dei nipoti, dimostra che corrisponde un assegno alimentare alla famiglia del figlio?

R. La detrazione per figlio a carico spetta anche qualora quest'ultimo sia sposato e non conviva con i genitori, purché non abbia un reddito complessivo superiore a L. 5.500.000. La detrazione per familiari a carico spetta anche per la nuora e per il nipote, che non possiedono individualmente un reddito complessivo superiore a lire 5.500.000, a condizione che gli stessi convivano con il nonno oppure, se non conviventi, a condizione che il nonno corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.

4 REDDITO DI FABBRICATI

4.1.1 Concessione edilizia per demolizione e ricostruzione di fabbricato - effetti ai fini IRPEF

D. Nel caso in cui sia stata aperta una concessione edilizia per demolizione e ricostruzione di fabbricato di civile abitazione e' possibile dichiarare tale fabbricato ai fini IRPEF come per le ristrutturazioni?

R. Il fabbricato non concorre, a norma dell'art. 33, comma 3, del TUIR, alla formazione dell'imponibile fino al termine previsto nella concessione per l'utilizzazione dei lavori di ricostruzione, sempre che non sia di fatto utilizzato.

4.1.2 Sfratto esecutivo per morosità - Canoni di locazione percepiti nell'anno successivo - trattamento fiscale

D. Il titolare di un contratto di affitto nel 1998 ha avviato le

procedure di sfratto esecutivo non avendo percepito i canoni di affitto e pertanto nella dichiarazione dei redditi del 1998 ha usufruito dell'agevolazione prevista (unita' immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta dal provvedimento giudiziale di convalida di sfratto per morosità del conduttore). Durante l'anno 1999 incassa in parte l'affitto relativo all'anno 1998; come si deve dichiarare tale reddito?

R. I canoni non percepiti, derivanti da contratti di locazione ad uso abitativo, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Qualora il contribuente, avvalendosi della regola richiamata, non abbia dichiarato i predetti canoni e, in un periodo successivo, li riscuota in tutto o in parte, le somme percepite devono essere assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. n-bis), del TUIR e, pertanto, dichiarate nel quadro dedicato a tale regime di tassazione.

4.1.3 Notifica della rendita catastale definitiva - decorrenza degli effetti ai fini IRPEF

D. La legge finanziaria per il 2000 dispone, a proposito di ICI, che il contribuente e' tenuto a pagare la relativa imposta sul valore della rendita catastale presunta, fin quando l'ufficio non notifica la rendita effettiva. Principio questo che dovrebbe essere confermato ai fini dell'IRPEF. Se cosi' e', come si deve comportare il contribuente che, ad esempio, ha avuto notificata nel gennaio 2000 la rendita definitiva del suo immobile? Come deve dichiarare lo stesso immobile, ai fini IRPEF, per l'anno 1999? Adottando la rendita presunta, ovvero utilizzando la rendita definitiva, ancorche' acquisita oltre il 31 dicembre 1999?

R. Nel caso di redditi di fabbricati determinati sulla base della rendita presunta, la notifica della rendita catastale pervenuta nel mese di gennaio 2000 ha effetto con riferimento ai redditi del periodo d'imposta 2000 da dichiarare nell'anno successivo. In tal caso, nel modello 730/2000 relativo al 1999 il reddito del fabbricato deve continuare ad essere determinato in base alla rendita presunta.

5 DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

5.1.1 Utilizzo di due unita' immobiliari come abitazione principale - trattamento fiscale

D. In presenza di due unita' abitative usate entrambe come residenza del nucleo familiare e' corretto indicare la prima unita' col codice 1 e la seconda unita' col codice 9? Oppure la seconda unita' va indicata col codice 2 e pertanto con rendita maggiorata di un terzo?

R. Qualora si sia in presenza di due unita' abitative, utilizzate dallo stesso nucleo familiare, ai fini della dichiarazione dei redditi, il contribuente dovra' indicare con il codice 1 (unita' immobiliare utilizzata come abitazione principale) l'abitazione nella quale dimora abitualmente, mentre dovra' utilizzare per la seconda il codice 2 (unita' immobiliare tenuta a disposizione).

Il codice 9 va, invece, indicato nell'ipotesi in cui il secondo immobile e' utilizzato soltanto da un familiare ivi residente.

5.1.2 Immobile adibito ad abitazione principale del familiare

D. Nel caso in cui entrambi i coniugi siano proprietari, ognuno al 100%, di due unita' immobiliari, una utilizzata come abitazione principale del nucleo familiare e l'altra come abitazione principale della loro figlia, spetta ad entrambi la deduzione per abitazione principale prevista dal comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir?

R. Si. Nel caso prospettato entrambi i coniugi dovranno utilizzare il codice 1 a colonna 2 del quadro B nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.

5.1.3 Coltivatore diretto possessore di fabbricato rurale - non spettanza della deduzione per altro immobile adibito ad abitazione principale del familiare

D. Un coltivatore diretto possiede un fabbricato rurale dove ha la propria residenza, inoltre e' proprietario di un fabbricato urbano destinato ad uso abitativo dove risiede il figlio. Si chiede se spetta la deduzione di Lire 1.800.000 per l'abitazione del figlio?

R. Se un soggetto risiede in un fabbricato rurale in qualita' di coltivatore diretto non puo' beneficiare della deduzione per l'abitazione principale su altro immobile di sua proprieta' in cui dimora abitualmente il

figlio, in quanto l'abitazione principale, come precisato nella circolare n. 247E del 1999, può essere una soltanto e in questo caso il contribuente ha già la propria dimora abituale. Infatti, il reddito del fabbricato rurale adibito a propria abitazione concorre a formare il reddito complessivo con un importo pari a zero, a causa della specifica agevolazione, e pertanto fruisce su tale immobile di una deduzione fino a concorrenza del reddito del fabbricato anche se in questo caso è pari a zero.

5.1.4 Deduzione per abitazione principale - Spettanza per un solo immobile
D. In base al comma 1, lettera a), dell'articolo 6, della legge finanziaria, si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Se il contribuente è proprietario dell'immobile in cui abita e di un altro concesso ad uso gratuito ad un figlio, è possibile per il contribuente scegliere su quale dei due immobili far valere la deduzione per abitazione principale?

R. Il quesito ha già trovato soluzione con la R.M. 11 febbraio 2000, n. 13, con la quale si è chiarito che la deduzione in argomento spetta in relazione al reddito di un solo immobile adibito ad abitazione principale, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del titolare stesso e, eventualmente, delle pertinenze.

6 ALTRI QUESITI

6.1 Contratti "convenzionali" di locazione disciplinati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431

6.1.1 Agevolazioni connesse alla stipula di contratti "convenzionali" - requisiti

D. L'agevolazione prevista sia per gli inquilini che per i proprietari compete per tutte le tipologie di affitto previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, oppure solo per quelli stipulati in base all'art. 2, comma 3 della medesima legge? Il comma 3 recita: "In alternativa a quanto previsto dal comma 1,..." (sono locazioni di durata di 4 anni decorsi i quali sono rinnovati per altri 4 anni), "... le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto.... ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito da appositi contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto.... ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito da appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni....".

R. L'agevolazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applica per i locatori oltre ai cosiddetti contratti tipo di cui al comma 3, dell'art. 2, anche ai contratti transitori redatti per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari, nonché ai contratti stipulati dagli enti locali per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio.

Come illustrato nella C.M. n. 150/E del 7 luglio 1999, le agevolazioni sono applicabili anche ai contratti per soddisfare le esigenze transitorie degli studenti universitari, purché redatti in conformità ai contratti tipo promossi dai Comuni sede di Università'.

Per quanto riguarda, invece, i conduttori ai sensi dell'art. 13-ter, del TUIR, l'agevolazione compete solo sui contratti di cui al comma 3 dell'art. 2 della citata legge n. 431 del 1998, a seguito degli accordi definiti in sede locale tra le Associazioni dei conduttori e dei proprietari più rappresentative. In mancanza di tali accordi a livello locale, l'agevolazione spetta ugualmente qualora i contratti rispettino le condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 dell'art. 4 della stessa legge.

Si osserva, comunque, che in nessun caso l'agevolazione è applicabile ai contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.

6.1.2 Detrazione per inquilini - Contratti di locazione con l'Istituto Autonomo Case Popolari - non spettanza

D. Rientra tra le ipotesi di "contratti convenzionali" il canone di locazione versato dall'inquilino all'Istituto Autonomo Case Popolari?

R. Le disposizioni concernenti le modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione, previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, non si applicano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che restano disciplinati dalla normativa vigente, statale e regionale. Conseguentemente i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari, stipulati con gli Istituti case popolari, non beneficiano della detrazione di cui all'art. 13-ter del TUIR, prevista esclusivamente per i contratti rinnovati o

stipulati ai sensi della citata legge n. 431/98.

6.2 Soggetti non obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi

6.2.1 Imposta lorda non eccedente lire 20.000 - computo della deduzione per abitazione principale

D. Le istruzioni, sul punto, precisano che sono esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, con imposta lorda, calcolata sul reddito complessivo, che al netto di talune detrazioni e delle ritenute subite, non eccede Lire 20.000. La puntualizzazione rispecchia fedelmente quella contenuta nelle istruzioni dello scorso anno; vi è però una sostanziale novità contenuta in questa dichiarazione e cioè la nuova deduzione per abitazione principale di cui l'"Attenzione" non sembra tener conto. Ciò comporta che molti contribuenti si trovano a dover presentare la dichiarazione dei redditi con imposta da versare pari o inferiore a Lire 20.000 solo perché il reddito della abitazione principale ha contribuito a determinare il reddito complessivo pur venendo successivamente abbattuto dall'apposita deduzione.

R. L'"Attenzione" cui il quesito fa riferimento contiene la regola di carattere generale in base alla quale il contribuente, non obbligato alla tenuta di scritture contabili, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora l'imposta corrispondente al reddito complessivo, ridotta delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, nonché delle ritenute subite, non superi lire 20.000. La nuova modalità di scomputo della deduzione spettante per l'abitazione principale (deduzione dal reddito complessivo e non più dal reddito dei fabbricati, ma comunque entro i limiti del reddito del fabbricato stesso), non cambia la predetta regola generale, ma ovviamente può creare l'obbligo di presentazione della dichiarazione in capo a soggetti precedentemente esonerati.

6.2.2 Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili - obbligo di presentazione

D. Nel caso in cui il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, possieda un reddito di lavoro dipendente correttamente tassato dal sostituto e una abitazione principale con una rendita rivalutata di importo di poco superiore a lire 1.800.000, è da considerarsi esonerato se l'imposta dovuta è inferiore a Lire 20.000? E ancora, nel caso in cui un contribuente, obbligato alla tenuta delle scritture contabili, possieda esclusivamente redditi derivanti dall'abitazione principale per un importo inferiore alla deduzione, prevista nella misura massima di lire 1.800.000, deve comunque presentare la dichiarazione dei redditi?

R. Per verificare la sussistenza o meno dell'obbligo alla presentazione della dichiarazione, non basta fare riferimento esclusivamente all'importo da versare a saldo, ma, come precisato nelle istruzioni allegate al modello 730, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che non hanno obbligo di tenuta delle scritture contabili e che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo che, diminuita delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e per familiari a carico, nonché delle ritenute, non supera l'importo di lire 20.000.

Nella seconda ipotesi prospettata, il contribuente, non essendo esonerato dagli obblighi contabili, è comunque tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

6.3 Crediti

6.3.1 Credito IRAP dell'anno precedente - impossibilità di recupero attraverso il modello 730

D. Un contribuente pensionato esercente attività agricola, nel 1999 ha presentato Modello Unico per l'anno d'imposta 1998, nel quale è stato riportato un credito IRAP (rigo 4 del quadro RX). Nel 1999 risulta essere in regime IVA di esonero (volume d'affari non superiore a 5 milioni) e pertanto con possibilità di presentare il modello 730. Come può recuperare il credito IRAP attraverso l'assistenza fiscale?

R. Il contribuente che vanta un credito ai fini IRAP non può recuperarlo presentando il modello 730.

6.3.2 Credito IRAP e/o CSSN dell'anno precedente - impossibilità di recupero attraverso il modello 730

D. Un contribuente per il quale dall'Unico 1999 (quadro RX) risultava un credito IRPEF ed un credito IRAP e/o CSSN, se la sua attività è cessata nel 1998 ed ora è unicamente pensionato, può presentare il modello 730? Dove

puo' riportare l'eccedenza IRAP e/o CSSN?

R. Il contribuente che intende fruire del credito IRAP e/o CSSN, non puo' compilare il modello 730, ma dovra' compilare il modello Unico di dichiarazione dei redditi.

6.3.3 Eccedenze ritenute da rimborsare - rigo 10 del CUD 2000 - irrilevanza ai fini della compilazione del modello 730

D. Dove va inserito il rigo 10 del CUD 2000 - eccedenze ritenute da rimborsare?

R. L'importo risultante dal rigo 10 del CUD 2000 non va indicato nel Mod. 730/2000, in quanto l'eccedenza da rimborsare riguarda il rapporto fra sostituto e sostituito.

6.3.4 Credito d'imposta per riacquisto della prima casa - inserimento nel modello 730

D. E' possibile indicare in dichiarazione dei redditi il credito d'imposta relativo al riacquisto dell'abitazione principale se l'atto notarile non riporta che il contribuente non ha utilizzato tale credito in diminuzione dell'IVA e della tassa di registro?

R. L'art. 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non prevede tra i requisiti essenziali per poter fruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa l'indicazione, nell'atto notarile di acquisto dell'immobile, che il credito medesimo e' stato utilizzato in diminuzione dell'IVA o dell'imposta di registro. Pertanto, si ritiene che la parte di credito d'imposta non fruita possa essere indicata nel rigo B 9 del modello 730.

6.3.5 Credito d'imposta per riacquisto della prima casa - pertinenze

D. In appendice alle istruzioni del modello 730/2000, a proposito di "acquisto prima casa", si precisa che le agevolazioni spettano anche per l'acquisto delle pertinenze dell'abitazione principale, intendendo per tale, le unita' immobiliari classificate o classificabili come C/2, C/6, C/7. Cio' sembra essere in contrasto con quanto previsto dal nuovo comma 3-bis, contenuto nell'articolo 10 del DPR 917/86, dove viene richiamato il concetto civilistico di pertinenza (art. 817 c.c.), senza vincolarlo alla categoria catastale.

R. Le due normative richiamate riguardano l'una le agevolazioni prima casa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro e l'altra l'attribuzione ai fini dell'IRPEF della deduzione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fino a lire 1.800.000. Relativamente alle pertinenze, nel primo caso il beneficio spetta anche per l'acquisto delle pertinenze alla prima casa, limitatamente ad una sola per ciascuna delle unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), anche se l'acquisto e' effettuato con atto separato rispetto a quello di acquisto della prima casa. Ai fini della deduzione IRPEF, invece, viene fatto riferimento alla nozione "pertinenze" contenuta nell'articolo 817 c.c., classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.

6.3.6 Credito d'imposta per riacquisto della prima casa attraverso una permuta - casistica

D. Nel caso l'acquisto dell'abitazione principale, che successivamente viene ceduta per riacquistarne un'altra e poter godere dell'agevolazione prevista per il riacquisto della prima casa, sia avvenuto attraverso una permuta possiamo considerare per intero l'IVA o l'imposta di registro pagate? E nel caso la permuta sia fra i due fabbricati oggetto dell'agevolazione, e' applicabile il credito d'imposta?

R. Se in caso di permuta una delle due cessioni e' soggetta ad IVA, atteso che in base agli articoli 11 e 13 del DPR 633 del 1972, le operazioni sono soggette rispettivamente all'imposta di registro ed all'IVA, applicate sull'immobile determinato con criteri stabiliti per i singoli tributi, ricorrendo tutti i presupposti, il credito e' costituito dal tributo corrisposto dal soggetto che ne ha diritto. Qualora la permuta riguardi due fabbricati oggetto dell'agevolazione prima casa, il credito d'imposta compete ad entrambi i permutanti, in presenza di tutte le condizioni stabilite dalla norma di favore. Tuttavia, considerato che per le permutela base imponibile e' costituita dal valore del bene che da luogo all'applicazione della maggiore imposta (articolo 43, comma 1, lettera b), del testo unico concernente

l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131), l'ammontare del credito e' determinato ripartendo l'imposta corrisposta in proporzione alla base imponibile di ciascun bene permutato.

6.4 Altri quesiti relativi al modello 730

6.4.1 Addizionale comunale non riportata nel CUD - conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione

D. Molti CUD non riportano l'importo dell'addizionale comunale, il comune ha pero' deliberato in tal senso. Come si deve comportare il contribuente?

R. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 28.12.1998, n. 360, come sostituito dall'art. 6, comma 12, della legge 23.12.1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi di lavoro assimilati, l'addizionale comunale, come la regionale, e' calcolata dai sostituti d'imposta, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattenuta, a decorrere dal periodo di paga successivo, in un numero massimo di undici rate. L'importo dovuto e' indicato nella certificazione unica di cui all'art. 7bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Nell'ipotesi in cui la certificazione non esponga l'importo dovuto, il contribuente ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. In caso di presentazione del mod. 730 l'addizionale va calcolata dal CAF, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche e comunicata al sostituto d'imposta che ne operera' la trattenuta, secondo le modalita' previste per l'IRPEF.

6.4.2 Assegno di maternita' per donna non lavoratrice - non assoggettamento a tassazione

D. La legge n. 448 del 1998, con l'articolo 66, ha istituito un assegno di 200.000 lire mensili per l'anno 1999 a favore delle cittadine residenti in Italia che non beneficiano di altri trattamenti di indennita' di maternita', e, quindi, anche in favore delle donne non lavoratrici. Si chiede se tale tipologia di reddito debba essere portata a tassazione e, in caso affermativo, se questa possa essere equiparata a reddito di lavoro dipendente con conseguente diritto alle detrazioni per lavoro dipendente?

R. L'assegno di maternita' (200 mila mensili), previsto dalla legge 448/1998, per la donna non lavoratrice, non e' soggetto a tassazione non essendo tale emolumento inquadrabile in alcuna delle categorie di reddito previste dall'art. 6 del TUIR.

Tale assegno, infatti, non puo' essere ricompreso tra le indennita' sostitutive di reddito, in quanto e' percepito, nel caso di specie, da una donna che non lavora. Ne' puo' essere ricondotto alla fattispecie degli assegni periodici in quanto trattasi di un emolumento di carattere transitorio.

6.4.3 Utili corrisposti da soggetti non residenti

D. Nel caso di dividendi derivanti dal possesso di azioni di societa' estere assoggettate a ritenuta del 12,5% e' necessario riportarle comunque in dichiarazione dei redditi, o la ritenuta puo' essere considerata a titolo di imposta alla stregua di quanto accade per le azioni di societa' italiane quando il contribuente ha optato per questa soluzione?

R. Nell'ipotesi di utili corrisposti da soggetti non residenti, il sostituto d'imposta residente che interviene nella loro riscossione deve operare una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 12,50 per cento, anche per gli utili relativi a partecipazioni qualificate. Tali utili, pertanto, vanno riportati sempre nella dichiarazione dei redditi, non essendo prevista la possibilita' di optare per il prelievo a titolo definitivo, facolta' prevista esclusivamente per gli utili derivanti dal possesso di azioni di societa' residenti in Italia.

6.4.4 Redditi relativi al 1999 erroneamente dichiarati nel modello 730/99 per l'anno d'imposta 1998

D. Un contribuente ha indicato erroneamente nel proprio modello 730 presentato lo scorso anno un'indennita' temporanea di infortunio erogata dall'INAIL. Tale indennita' pur coprendo i mesi di novembre e dicembre 1998 (l'infortunio si e' protratto anche per l'anno 1999) e' stata materialmente erogata nel gennaio 1999. Il contribuente, tuttavia, ha indicato comunque nel proprio mod.730/1999 tale importo ed ha portato in detrazione la relativa ritenuta fiscale operata dall'INAIL al momento dell'erogazione. Va evidenziato che il CAF che ha operato l'assistenza fiscale non si e' accorto che tale certificazione riguardava l'anno 1999 ed ha di conseguenza certificato sia il reddito che la ritenuta. Quest'anno l'INAIL ha emesso il CUD relativo

all'indennita' di infortunio percepita nel 1999 comprensiva anche dell'importo che il contribuente ha erroneamente dichiarato come percepito nel 1998 ed ovviamente ha certificato le ritenute operate, anche in questo caso comprensive dell'importo che il contribuente si e' detratto nel 730/1999.

R. Nell'ipotesi prospettata il contribuente dovra' presentare istanza di rimborso per l'indennita' temporanea di infortunio erogata dall'INAIL per l'anno 1999 ed erroneamente indicata nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1998. In ordine alla dichiarazione 1999 dovra' essere indicato l'importo effettivamente percepito.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.